



Messaggio municipale

No. 242/2021

Adeguamento del Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Alto Malcantone (RCVAM)

Risoluzione municipale:	2238 – 08.02.2021
Data:	09.02.2021
Dicastero:	Sicurezza
Per esame:	Commissione delle petizioni

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore ed egregi Signori Consiglieri comunali,

vi sottoponiamo l'aggiornamento del Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Alto Malcantone (RCVAM), aggiornamento necessario e conseguente a quanto contenuto nella ratifica della Sezione degli enti locali del 14 aprile 2020 dell'attuale RCVAM e del suo allegato, ossia alle raccomandazioni dell'incaricato della protezione dei dati riguardo al Regolamento approvato (seduta del 30 settembre 2019).

Approvando l'RCVAM la Sezione degli enti locali rinvia alle raccomandazioni dell'incaricato della protezione dei dati (lettera del 3 aprile 2020). L'esame del RCVAM ha portato alla conclusione secondo la quale, nonostante un preavviso favorevole, il regolamento debba essere completato con due articoli:

- L'articolo 3, Definizioni, all'interno del quale vengono enunciati due concetti di base, ossia in cosa consista la videosorveglianza dissuasiva e in cosa consista quella osservativa.
- L'articolo 4, Modalità di sorveglianza, nel quale sono definite le disposizioni per la videosorveglianza con installazioni fisse a tempo indeterminato e determinato e come queste debbano essere segnalate.

- Art. 3 Definizioni**
- a) Videosorveglianza dissuasiva
1. Con videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza ed all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene pubblico di uso comune.
 2. La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine, indipendentemente da un evento concreto di sicurezza. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri di privacy.
 3. L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione dei responsabili.
- b) Videosorveglianza osservativa
1. Con videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.



2. La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

- Art. 4 Modalità di sorveglianza**
1. La videosorveglianza avviene in modalità dissuasiva e osservativa.
 2. Laddove sono date concrete e reali necessità di videosorveglianza secondo il capoverso 1, essa avviene in modo fisso e nelle seguenti modalità:
 - a) A tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza.
 - b) A tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una particolare criticità momentanea per la sicurezza.
 3. Le videocamere sono segnalate in modo ben visibile con indicazione dell'organo responsabile.

I due articoli precedenti hanno portato ad una riformulazione dell'art. 5, Principi, (ex art. 3) a seguito dell'introduzione dei concetti in essi contenuti.

Art. 3 RCVAM (versione attuale)	Art. 5 (proposta del Municipio)
1. Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile.	1. Gli utenti dei beni pubblici di uso comune sono adeguatamente informati sull'area sorvegliata e sulle modalità di videosorveglianza.
2. La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.	2. Le modalità di videosorveglianza devono essere idonee agli scopi per cui la si predispone e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella sfera dei diritti personali e scopo perseguito.
3. Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.	3. Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.
4. Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.	4. Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

L'art. 9, Approvazione ed entrata in vigore, è stato riformulato per essere più chiaro e lineare. Nei contenuti non cambia.

Art. 7 RCVAM (versione attuale)	Art. 9 (Proposta del Municipio)
1. Il presente regolamento è soggetto ad approvazione da parte dell'autorità superiore.	1. Il Municipio ne fissa l'entrata in vigore, successivamente all'ottenimento dell'approvazione della Sezione degli Enti Locali.
2. Il Municipio ne fissa l'entrata in vigore	

Per i dettagli rimandiamo direttamente agli allegati costituiti dal progetto di RCVAM aggiornato, dall'attuale RCVAM, dalla ratifica della Sezioni enti locali e dal preavviso dell'incaricato della protezione dei dati citati in precedenza.



Aspetti procedurali e formali

- Preavviso commissionale: attribuito alla Commissione delle petizioni.
- Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà a referendum facoltativo.
- Maggioranza necessaria: per l'approvazione del dispositivo di delibera è necessario il voto della maggioranza semplice del Consiglio comunale, corrispondente almeno a 7 voti favorevoli (art. 61 LOC).

Conclusioni

L'aggiornamento del RCVAM si rende necessario a seguito della ratifica della Sezione enti locali che sollecita a procedere come indicato nelle raccomandazioni dell'incaricato della protezione dei dati.

Proposta di decisione

Tenuto conto di quanto presentato ai paragrafi precedenti e restando a completa disposizione per fornire ulteriori dettagli e spiegazioni, invitiamo questo lodevole Consiglio comunale a voler

decidere:

1. Si approvano gli articoli 3 e 4 del Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Alto Malcantone, come illustrato ai considerandi.
2. Si approva la modifica degli articoli 5 (ex art. 3) e 9 (ex art. 7) come illustrati ai considerandi e si rinumerano tutti gli articoli del regolamento di conseguenza.
3. Le modifiche entrano in vigore dopo l'approvazione della Sezione degli enti locali

Con i migliori ossequi.

Per il Municipio

Il Sindaco:


Giovanni Berardi



Il Segretario:


Daniele Mazzali

Allegati:

- Progetto di RCVAM aggiornato;
- Attuale RCVAM;
- Ratifica della Sezioni enti locali;
- Preavviso dell'incaricato della protezione dei dati citati in precedenza.

COMUNE DI ALTO MALCANTONE



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO DEL COMUNE DI ALTO MALCANTONE

del 30 settembre 2019

INDICE

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Scopo della videosorveglianza
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Modalità di sorveglianza
- Art. 5 Principi
- Art. 6 Trasmissione di dati a terzi
- Art. 7 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini
- Art. 8 Organo responsabile
- Art. 9 Approvazione e entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO DEL COMUNE DI ALTO MALCANTONE

Il Consiglio Comunale di Alto Malcantone, visti gli artt. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Alto Malcantone eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.
2. Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).
3. La videosorveglianza del demanio pubblico comunale effettuata dal Comune o da suoi mandatari in esecuzione di compiti legali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente Regolamento è retta dal diritto speciale e dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

Art. 2 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.

Art. 3 Definizioni

- a) Videosorveglianza dissuasiva
 1. Con videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza ed all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene pubblico di uso comune.
 2. La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine, indipendentemente da un evento concreto di sicurezza. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri di privacy.
 3. L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione dei responsabili.
- b) Videosorveglianza osservativa
 1. Con videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.
 2. La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 4 Modalità di sorveglianza

1. La videosorveglianza avviene in modalità dissuasiva e osservativa.
2. Laddove sono date concrete e reali necessità di videosorveglianza secondo il capoverso 1, essa avviene in modo fisso e nelle seguenti modalità:
 - a) A tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza.
 - b) A tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una particolare criticità momentanea per la sicurezza.

Art. 5 Principi

3. Le videocamere sono segnalate in modo ben visibile con indicazione dell'organo responsabile.
1. Gli utenti dei beni pubblici di uso comune sono adeguatamente informati sull'area sorvegliata e sulle modalità di videosorveglianza.
2. Le modalità di videosorveglianza devono essere idonee agli scopi per cui la si predispone e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella sfera dei diritti personali e scopo perseguito.
3. Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.
4. Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Art. 6 Trasmissione di dati a terzi

1. Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.
2. Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 7 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

1. Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 168 ore (7 giorni).
2. È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 8 Organo responsabile

1. Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.
2. Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.
3. Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Art. 9 Approvazione e entrata in vigore

1. Il Municipio ne fissa l'entrata in vigore, successivamente all'ottenimento dell'approvazione della Sezione degli Enti Locali.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Giovanni Berardi



Il Segretario:

Daniele Mazzali

Per il Consiglio comunale

Presidente:



Il Segretario:

Daniele Mazzali

Approvato dal Municipio con Risoluzione 1007 del 26 agosto 2019
Approvato dal Consiglio comunale in data 30 settembre 2010
Ratificato dalla Sezione enti locali il 14 aprile 2020 con risoluzione no. 9-RE-15505

COMUNE DI ALTO MALCANTONE



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO DEL COMUNE DI ALTO MALCANTONE

del 30 settembre 2019

INDICE

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Scopo della videosorveglianza
- Art. 3 Principi
- Art. 4 Trasmissione di dati a terzi
- Art. 5 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini
- Art. 6 Organo responsabile
- Art. 7 Approvazione e entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO DEL COMUNE DI ALTO MALCANTONE

Il Consiglio Comunale di Alto Malcantone, visti gli artt. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Alto Malcantone eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.
2. Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).
3. La videosorveglianza del demanio pubblico comunale effettuata dal Comune o da suoi mandatari in esecuzione di compiti legali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente Regolamento è retta dal diritto speciale e dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

Art. 2 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.

Art. 3 Principi

1. Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile.
2. La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.
3. Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.
4. Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Art. 4 Trasmissione di dati a terzi

1. Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.
2. Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 5 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

1. Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 168 ore (7 giorni).
2. È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 6 Organo responsabile

1. Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.
2. Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.
3. Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Art. 7 Approvazione e entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità superiore.
2. Il Municipio ne fissa l'entrata in vigore.

Il Sindaco:
Giovanni Berardi

Per il Municipio



Il Segretario:
Giuliano Lippmann

La Presidente:
Erica Mercolli

Per il Consiglio comunale



Il Segretario:
Giuliano Lippmann

Approvato dal Municipio con Risoluzione 1007 del 26 agosto 2019
Approvato dal Consiglio comunale in data
Ratificato dalla Sezione enti locali il con risoluzione no.



MUNICIPIO DI ALTO MALCANTONE					
1	2	3	4	5	6
Ricevuto il 17 APR, 2020					
Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle Istituzioni					
Ris. Mun. No.					

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 14 febbraio 2020 del Comune di Alto Malcantone intesa ad ottenere l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali del nuovo Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico di Alto Malcantone;

preso atto che:

- il nuovo Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 30 settembre 2019;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

preso atto delle osservazioni dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati del 3 aprile 2020, allegate;

considerato,

si rinvia alle raccomandazioni dell'Incaricato della protezione dei dati, nell'allegato alla presente risoluzione. Gli organi locali sono sollecitati a procedere come indicato.

Ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale,

richiamati gli articoli 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tasse di giudizio ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico di Alto Malcantone. Sono riservati i punti seguenti.
2. Si rinvia alle raccomandazioni dell'Incaricato della protezione dei dati nell'allegato alla presente risoluzione. Gli organi locali sono sollecitati a procedere come indicato.

3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento) è a carico del Comune di Alto Malcantone.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
6. **Comunicazione e intimazione a:**
 - Municipio del Comune di Alto Malcantone, 6937 Breno (con allegato preavviso Incaricato protezione dati);
 - Presidente del Consiglio comunale per il tramite del Municipio.**Invio interno a:**
 - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
 - Incaricato cantonale della protezione dei dati (protezionedati@ti.ch).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

M. Della Santa



La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca




Allegato:

- Preavviso 3 aprile 2020 dell'Incaricato della protezione dei dati

telefono
web

Via Canonico Ghiringhelli 1
6501 Bellinzona
+41 91 814 45 01
www.ti.ch/protezionedati

Repubblica e Cantone Ticino
Cancelleria dello Stato
Servizi giuridici del Consiglio di Stato



persona
incaricata

Giordano Costa

**Incaricato cantonale della protezione dei dati
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

+41 91 814 45 01
giordano.costa@ti.ch

Sezione enti locali
Signora C. Greco
Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona

Bellinzona 3 aprile 2020

Ns. riferimento 2020.062m

Nuovo Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico di Alto Malcantone - Preavviso

Gentile signora Greco,

in risposta al suo scritto del 25 febbraio 2020 concernente il regolamento in oggetto, con la presente formuliamo le nostre osservazioni:

l'Incaricato cantonale della protezione dei dati (ICPD)

posto che

- Il Comune può legiferare in materia di videosorveglianza entro i limiti posti dagli art. 107 LOC e dall'Allegato 2 del Regolamento LCPol (R LCPol, art. 2) concernenti i compiti di polizia comunale;
- La videosorveglianza costituisce un'elaborazione sistematica di dati personali potenzialmente meritevoli di particolare protezione (art. 4 cpv. 2 e 4 LPDP);
- I dati personali possono essere elaborati in modo sistematico qualora esista una base legale; se i dati sono meritevoli di particolare protezione, la base legale deve essere di rango formale (art. 6 cpv. 1 LPDP);
- La base legale deve prevedere, tra l'altro, l'oggetto e lo scopo dell'elaborazione, l'organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone interessate, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza (art. 6 cpv. 3 LPDP);
- L'Incaricato ha il compito di esaminare preliminarmente, tra l'altro, i progetti di atti legislativi (art. 30 a lett. f LPDP) e, nell'esercizio di questa funzione, può proporre alle autorità soggette alla legge la modifica dell'atto legislativo, se ciò è ritenuto necessario per la sicurezza del diritto e a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali;

considerato, in generale, che

- Secondo i combinati art. 9c e 25 LPol, l'uso della videosorveglianza fissa e mobile durante manifestazioni di massa e interventi di polizia con rischio oggettivo per persone e agenti è di competenza della polizia cantonale, ad esclusione della polizia comunale (sull'uso di

Bodycam e Dashcam, vedi scritto del Consiglio di Stato dell'11 luglio 2017 ai Comuni ticinesi, allegato);

- Negli intendimenti del presente preavviso, con videosorveglianza mobile s'intende quella effettuata tramite Bodycam e Dashcam, ad esclusione di altre modalità di sorveglianza, quali la posa, rispettivamente lo spostamento sul territorio, per un periodo determinato di tempo, di un impianto di videosorveglianza;
- L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza con applicazioni di riconoscimento facciale non è, attualmente, disciplinato dal diritto cantonale e non è coperta dal presente regolamento; considerata l'attuale ripartizione dei compiti tra polizia cantonale e polizia comunale, esso è, inoltre, di principio, di competenza legislativa e esecutiva cantonale;

richiamati

- Il nuovo regolamento standard dell'ICPD sulla videosorveglianza del demanio pubblico comunale del 9 marzo 2020, il quale è completato da norme che definiscono:
 - a) i tipi di videosorveglianza ritenuti attualmente leciti per i Comuni alla luce dei considerandi di cui sopra (art. 2: videosorveglianza preventiva-repressiva e videosorveglianza osservativa del traffico);
 - b) le modalità del loro impiego (art. 4);
- Le spiegazioni dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati concernenti i nuovi regolamenti comunali sulla videosorveglianza (https://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/SGCDS/ICPD/PDF/TEMI/PDF_Spiegazioni_accompagnatorie_del_preavviso_videosorveglianza.pdf);

conclude

Il regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico di Alto Malcantone è **preavvisato positivamente, con le seguenti riserve:**

- 1) Il Comune di Alto Malcantone, traendo spunto dalle seguenti proposte di testo (modificabili), definisce nel regolamento:

Art. 1 (nuovo) Definizioni

a. Videosorveglianza dissuasiva

¹Con videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene pubblico d'uso comune.

²La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine, indipendentemente da un evento concreto di sicurezza. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

Se del caso, il Comune di Alto Malcantone disciplina, inoltre, la videosorveglianza osservativa del traffico, traendo spunto al seguente testo (modificabile):

b. *Videosorveglianza osservativa*

¹Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

²La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Il Comune disciplina, inoltre, le modalità di sorveglianza come segue:

Art. ii (nuovo) Modalità di sorveglianza

¹La videosorveglianza avviene in modalità dissuasiva (e aggiungere, se del caso, osservativa del traffico).

²Laddove sono date concrete e reali necessità di videosorveglianza secondo il capoverso 1, essa avviene in modo fisso e nelle seguenti modalità:

a) A tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza;

b) (Se del caso, il Comune prevede, inoltre:

A tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza).

³Le videocamere sono segnalate in modo ben visibile, con indicazione dell'organo responsabile.

- 2) Vanno eliminati eventuali riferimenti alla videosorveglianza mobile tramite Bodycam e Dashcam e al riconoscimento facciale.

Con i nostri migliori saluti.

Incaricato cantonale della protezione
dei dati


Giordano Costa

Allegato:

Scritto del Consiglio di Stato dell'11 luglio 2017 ai Comuni ticinesi

Il Consiglio di Stato

Ai
Municipi dei Comuni ticinesi

Uso delle dashcam e bodycam da parte della Polizia comunale

Signore e signori Sindaci,

da qualche tempo a questa parte si constata l'impiego delle Dashcam e Bodycam in alcuni Corpi di Polizia comunale.

Questi dispositivi vengono generalmente utilizzati per la videoregistrazione in circostanze potenzialmente sensibili dal profilo della protezione dei dati. Per simili elaborazioni di dati, il diritto prevede l'obbligo della base legale formale. Attualmente, il diritto ticinese prevede l'uso di tali apparecchi da parte della Polizia cantonale, in circostanze eccezionali (art. 9c e 25 LPol).

Sebbene le problematiche di sicurezza degli agenti di Polizia comunale possano essere simili o uguali a quelle cui è confrontata la Polizia cantonale, l'uso di Bodycam e Dashcam da parte degli agenti di Polizia comunale non è, a tutt'oggi, previsto. A questo proposito, il Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico non può fungere da base legale, poiché l'utilizzo delle Dashcam e Bodycam da parte della Polizia comunale persegue scopi e concerne oggetti fondamentalmente diversi da quelli previsti e perseguiti dalla videosorveglianza del demanio pubblico comunale.

Considerato quanto esposto sopra, il Consiglio di Stato invita i Corpi di Polizia comunale a non impiegare le Dashcam e Bodycam, rispettivamente a sospenderne l'uso, fintantoché esso non sarà, se del caso, esplicitamente previsto dal diritto.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Manuele Bertoli

Il Cancelliere:


Attilio Coturri

Copia:

- Sezione enti locali (di-sel@ti.ch)
- Servizi giuridici della Cancelleria dello Stato (can-cgcs@ti.ch; protezionedati@ti.ch)
- Polizia cantonale (polizia-segr@Polca.ti.ch)



